

IMU-TASI 2016: ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (figli e genitori). PRECISAZIONI

Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di prima grado: novità introdotte dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016).



Facendo seguito alla precedente informativa IMU – TASI 2016, si comunica che, in seguito a chiarimenti pervenuti dal Ministero delle Finanze, **l'aliquota da applicare sulle abitazioni concesse in comodato uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado** è quella prevista per l'anno 2015 ossia il **5 per mille**

Riduzione della base imponibile del 50%: devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

1. **il comodato deve essere esclusivamente tra parenti in linea retta di primo grado** (genitori-figli);
2. **l'immobile** oggetto del comodato **non deve essere di lusso**, cioè appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. il contratto di comodato deve essere registrato sia se stipulato in **forma scritta che verbale**. Ai fini della decorrenza della riduzione vale la data della stipula del contratto;
4. **il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario**; quindi, nello specifico, genitori e figli devono risiedere nel Comune di Scalenghe;
5. **il comodante può possedere nel Comune di Scalenghe**, oltre all'abitazione concessa in comodato gratuito, **un altro immobile** ad uso abitativo non di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) **adibito a propria abitazione principale**;
6. **il comodante non deve possedere in Italia altri immobili ad uso abitativo** diversi dall'abitazione principale. Il possesso di ulteriori immobili non abitativi (es terreni) non esclude il diritto alla riduzione
7. **sono soggette allo stesso regime** dell'abitazione principale **le pertinenze dell'immobile** dato in comodato nella misura massima di un'unità pertinenziale per ogni categoria catastale (C/2, C/6 e Nel C/7), purché queste rispettino le medesime condizioni di cui sopra.

Aliquota agevolata del 5 per mille

Nel caso di abitazione principale e relative pertinenze (solo una per categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato uso gratuito che rispettano le condizioni di cui sopra, in assenza di contratto registrato è comunque confermata per l'anno 2016 l'aliquota agevolata **del 5,00 per mille** prevista per l'anno 2015.

Autocertificazione:

In entrambi i casi (sia per poter usufruire della riduzione della base imponibile del 50% sia per usufruire solo dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per mille) deve essere presentata apposita autocertificazione entro il termine di scadenza del pagamento della 2^a rata.

Dichiarazione IMU

Il contribuente è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta (quindi entro il 30 giugno 2017 per l'anno imposta 2016) sia per poter usufruire della riduzione della base imponibile del 50% sia per poter usufruire solo dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per mille